

Dott. Ulderico Schimperna

Dottore commercialista e Revisore legale

*Docente a contratto Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale*

CITTA' di TERRACINA

Relazione di validazione del Piano Economico

Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti

Revisione infra periodo 2025

Ai sensi della delibera ARERA n.389/2023

Sommario

1. Premesse
2. Inquadramento normativo
3. La relazione di validazione
4. Attività di validazione
5. Valutazione delle verifiche svolte
6. Esito attività di validazione

1. Premesse

- a) Il Comune di Terracina con determinazione dirigenziale n. 1447 del 17.06.2025 del Dipartimento IV – Settore Gestione e Protezione Ambientale, Verde Pubblico, Tutela degli Animali, Trasporto Pubblico Locale e Sviluppo Sostenibile ha conferito allo scrivente dott. Ulderico Schimperna l'incarico professionale per la validazione della **revisione infra periodo 2025** del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 del Servizio di Igiene Urbana secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- b) Il sottoscritto professionista iscritto al n. 121/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone e nel Registro dei Revisori Legali al n. 67632 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale del 04.12.1995 GU n.97 bis del 19.12.1995 dichiara di essere soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi dell'art. 28 del MTR-2;
- c) La revisione infra periodo è stata predisposta su iniziativa del Comune ai sensi dell'art 4.7 dell'allegato alla delibera 363/2021 (MTR2) nel quale è testualmente riportato: *“Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, ... , il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.”* Nello specifico la revisione infra periodo consegue alle seguenti necessità manifestate dal Comune:
- ridurre i costi previsionali inseriti a valere sul 2025 finalizzati al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario successivamente all'avvio del nuovo servizio. Il subentro avrà effetto dal 15/09/2025 (e non dal 01/01/2025) e pertanto i costi previsionali calcolati su 12 mesi sono ridotti a 3,5 mesi;
 - apportare variazioni in riduzione a valere sull'accantonamento relativo ai crediti; l'accantonamento al FCDE viene ridotto da € 1.033.000 a € 810.560 con un aumento graduale finalizzato alla riduzione dell'impatto sugli utenti;
 - inserire nel PEF 2025 importi in aumento afferenti agli scostamenti tra le entrate

tariffarie e quanto fatturato con riferimento all'annualità 2023,

- inserire nel PEF 2025 importi in riduzione afferenti agli scostamenti tra le entrate tariffarie derivanti dalla TARI accertata 2023 e l'importo del PEF2023,
- d) Con riferimento alle verifiche condotte si precisa che le stesse si sono svolte da remoto e che le modalità operative sono state le seguenti:
- Richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinenziale in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
 - Auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi e verifica di coerenza regolatoria;
 - Colloqui da remoto con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale;
 - Analisi della documentazione trasmessa prima parzialmente e poi in versione definitiva il 24.06.2025;
- e) I soggetti gestori sono: A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A. in base al contratto Rep.4947 stipulato il 10 marzo 2015 per il “ Servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati (compresi gli oneri di smaltimento ed altri servizi connessi) poi rinnovato con Rep.5376 del 31 marzo 2021 ed avente scadenza 12 marzo 2024; con determinazione dirigenziale n. 427 del 11.03.2024 del Dipartimento IV – Settore Gestione e Protezione Ambientale , Verde Pubblico, Tutela degli Animali, Trasporto Pubblico Locale e Sviluppo Sostenibile è stata disposta una proroga tecnica fino alla scadenza del 31.08.2024 o comunque, fino alla data di consegna del servizio all' operatore che sarà individuato a seguito della nuova procedura di gara; con la determinazione n.1622 del 28.08.2024 è stata disposta un' ulteriore proroga tecnica.
- f) Si precisa che l'incarico ricevuto non contempla lo svolgimento di una “ *full due diligence*”, ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di ottenere un complesso organico di informazioni acquisite in qualsiasi area e non prevede neanche in maniera più limitata (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence e che, conseguentemente, la verifica non è finalizzata al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio;
- g) La responsabilità della predisposizione del PEF , nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo;
- h) La mia analisi , dunque, si è basata prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di

cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Si precisa, pertanto, che le procedure svolte per la validazione del Piano Economico Finanziario non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno. Lo scrivente professionista non intende, pertanto, fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Il sottoscritto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione. Le mie valutazioni si basano su fatti ed eventi a me noti o resi noti dagli interessati e, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a me non resi noti dagli interessati.

2. Inquadramento normativo e metodologico.

Il Piano Economico finanziario (PEF) della tassa sui rifiuti (TARI), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rilevante riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF significative novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo il primo periodo regolatorio, ARERA con la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti, introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurandosi sempre più come strumento di programmazione.

La regolazione ARERA ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel territorio nazionale e, tramite la fissazione di precisi obblighi, di garantire maggior trasparenza delle informazioni agli utenti. Pertanto, i Gestori devono attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio e i documenti di riscossione della tariffa.

Attualmente la procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*”.

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”*

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*”

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

- 1) **validazione della completezza della documentazione** trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...]
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]*”) e con gli schemi tipizzati,

indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.

- 2) **validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo** e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell'elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività comporta la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni riportate nello stesso Tool MTR-2 con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro comporta l'analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
- 3) **validazione del rispetto della metodologia** prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d'uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

3. La relazione di validazione

La presente relazione costituisce il documento di revisione infra periodo 2025 della validazione prevista dal punto 7.4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 come descritta all'articolo 28 dell'Allegato A.

L'attività di validazione si è svolta avendo a riferimento le disposizioni dettate da ARERA con la citata deliberazione 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e con gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità:

- deliberazione 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
- Deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/20237R/rif con la quale è stato approvato l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Con le disposizioni sopra richiamate, l’Autorità

- conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi;
- richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;
- prevede i) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata; ii) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento; iii) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Ai sensi dell’art. 28 del MTR-2 la validazione concerne, come sopraindicato, almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal metodo tariffario rifiuti per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) del rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.

4. Attività di validazione

L'attività di validazione si è svolta secondo le linee operative sopraindicate. Nella presente relazione di revisione infra periodo si fa riferimento alla precedente relazione di validazione del PEF 2024-2025 indicando le variazioni introdotte in sede di revisione infra periodo.

a) Documenti analizzati

Ai fini dell'attività di validazione è stata fornita la seguente documentazione:

- Aggiornamento piano economico finanziario 2024-2025 - Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della determina 06 novembre 2023 – 1/2023-DTAC;
- Relazione di accompagnamento predisposta dal Gestore PEF 2024-2025;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2024 -2025 predisposta dall' E.T.C. secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione;
- Relazione di accompagnamento alla revisione infra-periodo del PEF 2025 predisposta dal Comune di Terracina;
- Dichiarazioni di veridicità di cui all'Allegato 3 ed allegato 4 della menzionata determinazione;
- Ultimo bilancio depositato della Società De Vizia transfer S.p.A. che gestisce il servizio.

La documentazione obbligatoria prevista da ARERA risulta completa.

Nell'ambito dell'attività istruttoria si sono svolte interlocuzioni con il Comune per acquisire informazioni sul percorso metodologico seguito nella redazione degli atti costituenti la proposta tariffaria e al fine di verificare le azioni riferite all'attività di validazione, effettuata sulla base degli elementi da sottoporre a verifica identificati dall'articolo 28 MTR-2.

b) Verifica di cui all'art.28.1 lettera a) MTR-2

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

L'attività finalizzata alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori si è concretamente svolta verificando:

- la documentazione contabile e i prospetti riepilogativi forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- la relazione di accompagnamento al PEF e le dichiarazioni di veridicità acquisite.

c) Verifica di cui all'art. 28.1 alla lettera b) MTR-2

L'attività è finalizzata alla verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 .

5. Valutazione delle verifiche svolte

1) Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

Si riportano, non essendoci state variazioni, le considerazioni formulate nella relazione di validazione del PEF 2024-2025 in merito alla relazione del Gestore rimasta immutata ed essendo stato confermato il PEF grezzo: i dati trasmessi non hanno consentito lo scorso anno la quadratura con le fonti contabili e non sono stati disponibili, anche se richiesti, prospetti di riconciliazione dei costi ed il libro cespiti. La relazione del gestore, a parere dello scrivente, si presentava alquanto scarna sotto il profilo informativo. Il Gestore non ha nemmeno fornito informazioni in merito all'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.7196 del 24/07/2023. A pag. 10 della relazione 2024 – 2025 è testualmente riportato che *“i dati per il Piano Economico Finanziario sono frutto dell'imputazione delle componenti di costo alla commessa in oggetto effettuato usando i dati ottenibili dalla contabilità. I dati contabili sono imputati direttamente alle commesse e le componenti di costo sono riconciliati con i dati contabili dell'anno 2022.”* Inoltre, viene indicato che la suddivisione dei costi CRT – CRD- CSL è stata effettuata applicando ai costi identificati quale driver le percentuali delle attività risultante dal piano economico progettuale della partecipazione alla gara, ma non vengono forniti dettagli. Per quanto riguarda gli ammortamenti si afferma essere stata predisposta una tabella con i dati necessari dei cespiti usati direttamente nella gestione e, conseguentemente, per quelli in essere ante 31 dicembre 2017 il relativo fondo di ammortamento contabile in essere al 31 dicembre 2017.

Nella relazione di accompagnamento predisposta dall'ETC – Allegato 2- paragrafo 3.2.1 Dati di conto economico – viene condivisa tale imputazione dei costi precisando che: *“Per la ricostruzione dei dati grezzi per il Piano Economico e Finanziario la Società, al fine di attribuire le poste economiche alle diverse gestioni/commesse (“CdC”), ha preliminarmente utilizzato i dati desumibili dal sistema di contabilità generale nonché di*

contabilità analitica attualmente utilizzato. I dati contabili in oggetto, dapprima opportunamente riconciliati con i valori desumibili dal conto economico del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 redatto secondo i Principi Contabili Italiani (OIC) approvato dall'assemblea degli azionisti in data 14 luglio 2023 e assoggettato a revisione contabile da parte della PricewaterhouseCoopers S.p.A. la quale ha emesso apposita relazione positiva in data 10 luglio 2023, sono stati imputati, se possibile, direttamente ai diversi CdC di pertinenza/riferimento; nel caso in cui, né dalla contabilità generale o analitica, né da analisi di dettaglio non sia stato possibile e/o agevole, considerate le caratteristiche specifiche e operative della Società, procedere ad attribuire direttamente tali poste economiche ai diversi CdC si è provveduto ad identificare idonei driver al fine di allocarli con logiche di significatività e ragionevolezza ai diversi CdC di pertinenza.

Con riferimento ai costi comuni, la Società ha provveduto ad identificarli e successivamente allocarli ai diversi CdC sulla base di appositi driver identificati con logiche di significatività e di ragionevolezza che verranno dettagliatamente riportati nel proseguo della presente relazione. Il lavoro è stato svolto mediante l'utilizzo di fogli di lavoro Excel.

Dall'analisi sono stati isolati e successivamente esclusi dai valori riportati nei dati grezzi forniti quelle poste economiche che, sulla base di quanto riportato nel metodo MTR-2 aggiornato, non sono stati identificati come costi riconosciuti ai sensi dell'art. 7 e ss dello stesso MTR-2 aggiornato."

Sono poi riportati i criteri utilizzati per la imputazione alla commessa/ contratto/CdC e riportati i diversi driver impiegati nella predisposizione dei dati grezzi per il Piano Economico e Finanziario in oggetto.

Per le criticità sopraindicate lo scrivente ha espresso un giudizio di validazione positivo nei limiti delle attestazioni di veridicità dei dati espresse dal Gestore e dall'ETC e delle conclusioni riportate al paragrafo 3.2.6 della relazione di accompagnamento 2024-2025 dell'ETC: *"Negli allegati è possibile riscontrare i dati grezzi di conto economico per il Piano Economico e Finanziario (secondo la classificazione delle voci di bilancio di cui all'art. 2425 del codice civile) e l'elenco dei Cespiti. I costi indicati nelle tabelle dei dati grezzi di conto economico non sono rivalutati, ma risultano essere coincidenti con quanto risultante dalla contabilità della Società desunti secondo quanto dettagliatamente riportato nella presente relazione"*.

2) Verifica sulla metodologia e sui coefficienti.

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della mia attività mi sono interfacciato con l'Ente al fine di verificare i coefficienti dallo stesso proposti, nonché in particolare i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta ed omega.

A tal proposito si riportano le valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC) riprese dalla relazione di accompagnamento revisione 2025.

2.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

ANNO	LIMITE DI CRESCITA	CRESCITA	ΣT	VERIFICA
2025	2,6%	+0,78%	11.542.417 €	CONFORME

In ciascun anno a , il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove il parametro ρ_a è determinato come segue:

$$\rho_a = rpi_a + X_a + QL_a + PG_a + C116_a$$

a) Coefficiente di recupero produttività

E' stato posto pari a 0,10%

b) Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Sono stati posti pari a zero.

c) Coefficiente C116

Non sono previsti costi connessi, pertanto è valorizzato a "zero". È rimasto invariato rispetto alla precedente validazione.

d) Coefficiente CRI

Il parametro era stato valorizzato con un incremento del 4% nel 2024 e del 2% nel 2025 in relazione alla situazione contingente con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione. Con la revisione infra-periodo 2025 è posto pari a zero.

2.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

a) *Componente previsionale CO₁₁₆*

Non prevista. Rimane invariata

b) *Componente previsionale CQ*

E' stata ridotta come esplicitato nel paragrafo 4 della relazione di accompagnamento alla revisione 2025 del Comune di Terracina.

c) *Componente previsionale COI*

Tale componente è rimasta invariata. Erano stati previsti costi operativi incentivanti pari a 40.000 € per il 2024 finalizzati a supportare eventuali miglioramenti del servizio che saranno individuati dal nuovo Gestore e 267.000 per il 2025 finalizzati a finanziare i maggiori costi per il personale e l'incarico al DEC del nuovo servizio.

2.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

I dati sono rimasti invariati. Si rileva che l'Ente territorialmente aveva operato verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse non direttamente riconducibili.

Le valorizzazioni effettuate dal Gestore sono conformi a quanto previsto nel MTR2 aggiornato.

2.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

a) *Determinazione del fattore b*

Il fattore b è rimasto invariato ed è pari a 0,30.

Si rileva che b è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia, può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$.

$b(1 + \omega)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai sistemi collettivi di compliance, dove ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$ in relazione alle valutazioni inerenti ai livelli di raccolta differenziata e recupero dei materiali raccolti.

Il Comune ha provveduto alla valorizzazione dei fattori di *Sharing*.

ARERA prevede che i ricavi dalla vendita dei materiali valorizzabili e i contributi dai sistemi di compliance rimangano in capo al Gestore che ne porta una parte in detrazione ai costi del Servizio attraverso l'applicazione dei coefficienti di *Sharing*. Essendo i ricavi in capo al gestore sono stati previsti fattori di *Sharing* favorevoli a quest'ultimo al fine di incentivare il miglioramento dell'intercettazione e del recupero dei rifiuti valorizzabili.

b) *Determinazione del fattore ω*

Il fattore ω è rimasto invariato ed è pari 0,10.

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

2.5 Conguagli

I conguagli sono stati variati come riportato nel già citato paragrafo 4 della nuova relazione di accompagnamento alla revisione infra-periodo del Comune di Terracina.

2.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

La variazione oggetto della presente revisione garantisce la continuità dei servizi e l'equilibrio economico finanziario dei gestori.

2.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il dato è rimasto invariato.

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, devono essere indicate le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente.

Nel caso presente non sono previste.

2.8 Rimodulazione dei conguagli

La rimodulazione è avvenuta come descritto nel paragrafo 4 della relazione di accompagnamento alla revisione infra-periodo.

Scostamento costi del gestore

	IMPONIBILE	IVA	LORDO
FATTURATO A RENDICONTO CONSUNTIVO 2023	9.098.908 €	843.477 €	9.942.384 €
PEF2023	8.186.806 €	818.681 €	9.005.487 €
DELTA CONGUAGLIO	912.102 €	24.796 €	936.898 €
DELTA CONGUAGLIO TV	748.291 €	20.343 €	768.634 €
DELTA CONGUAGLIO TF	163.810 €	4.453 €	168.264 €

Scostamento accertamenti Tari

	IMPORTO
ACCERTAMENTI TARIFFARI (COMPETENZA 2023)	10.195.784 €
TARI 2023	10.164.000 €
DELTA CONGUAGLIO	31.784 €
DELTA CONGUAGLIO TV	23.592 €
DELTA CONGUAGLIO TF	8.192 €

2.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, deve essere comunque garantito l'equilibrio economico finanziario dei gestori.

Nel caso presente non è prevista.

2.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e si ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato deve essere allegata un'apposita Relazione in cui si attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Il limite di crescita è stato rispettato.

2.11 Ulteriori detrazioni

Sono state stimate le detrazioni per il 2024 e 2025, in base ad una valutazione sugli anni precedenti.

Le detrazioni da PEF 2024-2025 sono riconducibili a:

- Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07
- Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione
- Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente: agevolazioni ISEE coperte con fondi di Bilancio.

Le detrazioni sono rimaste invariate e nel 2025 ammontano a € 672.743 di cui € 459.224 parte variabile ed € 213.519 parte fissa

2.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

I dati di costo indicati dal Gestore della raccolta collocano il Comune in una classe bassa

G. Tali dati dovranno essere attentamente valutati anche in rapporto all'andamento che si rileverà nei prossimi anni. L'obiettivo di miglioramento è la classe successiva F.

d) Verifica di cui all'art. 28.2 MTR-2

Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione non si riscontrano fattori tali per cui possa essere pregiudicato l'equilibrio economico finanziario della gestione, né il gestore ha evidenziato nella propria relazione accompagnatoria il rischio di non raggiungere tale equilibrio.

e) Esito attività di validazione

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni nonché nei limiti di quanto indicato nelle premesse al presente documento, lo scrivente professionista con la presente relazione **valida la revisione infra periodo 2025 del Piano Economico Finanziario 2024-2025** attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare per gli utenti è il seguente:

ANNO	2024	2025
Totale	€ 10.884.417	€ 10.959.515

Terracina, 26.06.2025

Dott. Ulderico Schimperna

